Applicazione del Protocollo d'intesa recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvato con D.G.R. 30 maggio 2016 n. 13- 3370.

## Il Consiglio regionale

Considerato che, per la Regione Piemonte, è di prioritaria importanza intervenire per garantire l'occupazione e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, migliorare la qualità dei servizi pubblici, favorire la trasparenza nelle procedure di gara nonchè contrastare i fenomeni di illegalità;

Considerato altresì che, trattandosi di obiettivi condivisi con le organizzazioni sindacali regionali, la Regione Piemonte ha avviato un confronto con le stesse che ha portato all'elaborazione di un Protocollo d'intesa contenente "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" promosso per realizzare una nuova regolamentazione degli appalti;

Dato atto che detto Protocollo d'intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 13-3370 e, successivamente, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale in rappresentanza della Regione e dai Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL Piemonte:

Rilevato che le Linee guida si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di lavoro, servizi e forniture come disciplinati del nuovo codice degli appalti (approvato con d.lgs 18 aprile 2016 n. 50) rispetto al quale sono state perfezionate alcune parti introducendo elementi migliorativi;

Visto che tra i punti qualificanti e innovativi delle Linee guida, emergono, in particolare:

- l'istituzione e la regolamentazione della contrattazione di anticipo: la stazione appaltante deve informare preventivamente le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA della propria programmazione annuale degli appalti;
- l'inserimento di requisiti aggiuntivi da richiedere alle imprese che concorrono nelle gare prevedendo, oltre a quelli tecnici, finanziari, professionali, anche a quelli riferiti alla gestione del personale;
- l'incentivazione di progetti di inserimento al lavoro dei disabili o svantaggiati prevedendo di riservare una quota degli appalti alle cooperative sociali e imprese del terzo settore che li occupano;
- l'introduzione negli appalti dell'obbligo di applicare il CCNL di miglior favore compreso quello territoriale;
- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come elemento generale ed esclusivo nell'aggiudicazione degli appalti;
- l'inserimento obbligatorio in tutti gli appalti diversi da quelli aventi natura intellettuale della clausola sociale che prevede per l'appaltatore l'obbligo di assumere i dipendenti della ditta uscente con carattere di continuità e alle stesse condizioni normative e retributive;
- l'obbligo in capo all'appaltatore di denunciare alla stazione appaltante i tentativi di estorsione e intimidazione da parte di elementi criminali nei confronti del personale dell'impresa; la mancata denuncia può comportare la risoluzione del contratto.

Rilevato che si tratta di integrazioni di rilievo che, per la loro realizzazione, richiedono una collaborazione tra gli attori istituzionali e sociali e, soprattutto, una responsabilizzazione delle stazioni appaltanti;

Considerato che il Protocollo d'intesa è rivolto a tutti gli appalti gestiti dalla Regione, nonché dagli enti strumentali, dalle società, dalle agenzie e dalle aziende sanitarie ragionali;

Visto che l'art. 95 comma 1 dello Statuto, sancisce che gli organi di direzione politicoamministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite;

Visto inoltre che l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" dispone che, per l'esercizio delle funzioni sopra citate, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono ad impartire direttive generali ed atti di indirizzo;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto regionale, spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo su enti, aziende strumentali e società a partecipazione regionale;

Considerato altresì che la citata legge regionale 23/2008 trova applicazione, nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale, anche per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali (art. 37 della l.r. 23/2008);

Rilevato pertanto che la Giunta regionale può impartire direttive generali ed atti di indirizzo gli enti strumentali, alle agenzie, alle società e alle aziende sanitarie regionali, ai sensi dei rispettivi ordinamenti;

Considerato altresì che la succitata D.G.R. 30 maggio 2016 n. 13- 3370 ha impartito agli uffici regionali nonché agli enti sopra richiamati la direttiva di conformare la propria attività contrattuale alle predette Linee guida;

Rilevato che occorre inoltre garantire che vengano applicate condizioni contrattuali di maggior favore nei confronti del personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, forniture e servizi e che le stesse vengano rispettate in caso di subentro di nuove imprese;

Rilevato pertanto che si rende necessario un ulteriore intervento della Regione per garantire l'effettiva applicazione del Protocollo d'intesa da parte delle stazioni appaltanti nonché il rispetto della condizioni contrattuali di maggior favore confronti del personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, forniture e servizi

## propone di deliberare

di demandare alla Giunta regionale di impartire, con proprio atto, che per gli anni 2017-2020 costituiscono obbiettivi da assegnare ai direttori degli enti strumentali, delle società e delle agenzie della Regione:

- l'applicazione del Protocollo d'intesa recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvato con D.G.R. 30 maggio 2016 n. 13-3370;
- l'applicazione delle condizioni contrattuali di maggior favore nei confronti del personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, forniture e servizi e il mantenimento delle medesime in caso di subentro di nuove imprese.

Marco Grimaldi